



Il Cerchio Tondo

Teatro di Marionette e Burattini

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Associazione di Promozione Sociale "IL CERCHIO TONDO APS"

Art. 1. Denominazione – Sede

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata IL CERCHIO TONDO APS, di seguito denominata "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Mandello del Lario (LC), Via Statale n. 106 e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2. Finalità

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. In particolare, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promozione della cultura e dell'arte al fine di sviluppare benessere e coesione sociale e sostenere la comunicazione come veicolo di comprensione e di pace.

Art. 3. Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - realizzare e rappresentare spettacoli teatrali e musicali, anche in collaborazione con altri organismi operanti nel settore;
 - organizzare festival, rassegne, concerti ed eventi, artistici e culturali;
 - organizzare e condurre laboratori teatrali,
 - promuovere una cultura dell'associazionismo e della cittadinanza attiva;
 - promuovere e diffondere eventi artistici anche attraverso siti web e newsletter dedicate;

- collaborare con Enti pubblici, Scuole e agenzie formative per lo sviluppo di progetti dedicati
 - offrire ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, rivolgendosi in particolare all'infanzia; avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 4. Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5. Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. Per i soci minorenni i diritti vengono espletati dai genitori.
5. L'Associazione ha le seguenti categorie di Soci:
 - a. Fondatori;
 - b. Onorari;
 - c. Ordinari
- 5.1 I soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
- 5.2 I soci Ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
- 5.3 I soci Onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il trentun marzo di ogni anno.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di frequentare i locali dell'Associazione; ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni, corsi, ecc.; alle eventuali pubblicazioni dell'Associazione;
 - e) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - g) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
 - d) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci, che con terzi.

Art. 8. Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate dall'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberati dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti (se istituito) mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definiti in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10. Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo e il Collegio dei Garanti hanno la durata di cinque (5) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11. Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12. Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e da conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) Fissare l'ammontare del contributo associativo;

- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare sulla variazione della sede, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata tramite messaggio di posta elettronica contenente luogo, data e ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno oggetto di discussione, inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

Art. 14. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza del tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel Libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Eventuali spese di copiatura e spedizione sono a carico del richiedente.

Art. 15. Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri a un massimo di cinque, nominati dall'Assemblea; la nomina della maggioranza dei consiglieri deve avvenire tra gli associati dell'associazione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16. Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di missione entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare o respingere, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad un altro organo sociale.

Art. 17. Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il

Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, a mezzo avviso affisso nella sede sociale e invio a mezzo posta elettronica.
3. IL Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.

Art. 19. Il Segretario e i Tesoriere

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tale ruolo può essere assunto da un consigliere o da un socio o da un terzo.
2. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
3. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tale ruolo può essere assunto da un consigliere o da un socio o da un terzo.
4. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
5. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e

disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

6. Le figure del Segretario e del Tesoriere possono anche coincidere.

Art. 20. Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c. devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del c.c. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti all'apposito registro.

Art. 21. Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 22. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23. Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità di previste dall'art. 79, co. 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24. Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 co. 3 del D. Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolta.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26. Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27. Assicurazione dei volontari

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28. Devoluzione del patrimonio

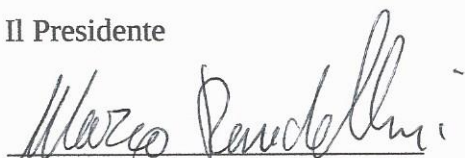
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29. Disposizioni finali

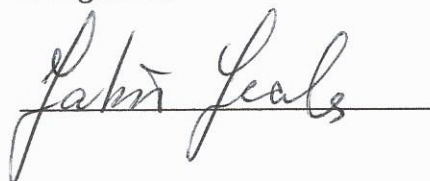
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mandello del Lario, 31 Ottobre 2020

Il Presidente



Il Segretario



IL CERCHIO TONDO - Associazione di Promozione Sociale

Sede Legale: Via Statale 106 - 23826 Mandello del Lario - LC - REA 320062

ilcerchiotondo@libero.it Cell.338.59.40.134 www.ilcerchiotondo.it P.I./C.F. 02280480134 - Cod.Destinatario 66OZKW1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2471
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 31/10/2020 REGISTRATO IL 17/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002471

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RNDMRC63C16A390C RANDELLINI MARCO
ID. TELEMATICO: TNB20L002471000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 02280480134

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
AGEVOLATO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROTOCOLLO 42380 DEL 17/11/2020
T.A.